

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ALL'ESTERO

Il presente Regolamento vige in regime <<de minimis>>

Sommario

TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

- Art. 1** – Requisiti di ammissione
- Art. 2** – Manifestazioni ammesse al contributo
- Art. 3** – Misura del contributo e importo massimo annuo
- Art. 4** – Limite di disponibilità finanziaria
- Art. 5** – Modalità e termine di presentazione della domanda

TITOLO II – PROCEDIMENTO

- Art. 6** – Avvio del procedimento
- Art. 7** – Istruttoria della domanda
- Art. 8** – Integrazione della domanda
- Art. 9** – Conclusione del procedimento
- Art. 10** – Regime <<de minimis>>
- Art. 11** – Liquidazione
- Art. 12** – Controlli
- Art. 13** – Ricorso
- Art. 14** – Decorrenza

MODULI ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- Allegato A – Modulo di domanda

MODULI ALLEGATI DA PRESENTARE DOPO LA COMUNICAZIONE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla posizione <<de minimis>> e sul divieto di cumulo dell'impresa
- Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla posizione <<de minimis>> e sul divieto di cumulo del consorzio

TITOLO I **CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

Art. 1 **Requisiti di ammissione**

1. Sono ammessi al beneficio del contributo camerale di cui al presente regolamento imprese individuali, società, consorzi (esclusi i Consorzi all'esportazione), cooperative.
2. Costituisce requisito indispensabile che i beni o i servizi per i quali si richiede il contributo non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura e, comunque, che il contributo richiesto rispetti i limiti di cumulabilità previsti dalle norme vigenti. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di collettive ICE o Toscana Promozione o altro ente pubblico sono ammesse le sole spese per le quali non si è beneficiato di contributo da parte dei suddetti enti.
3. Per l'ammissione al contributo, sono inoltre necessari i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti al Registro delle Imprese di Lucca o avere una unità operativa in provincia di Lucca;
 - b) risultare impresa attiva al momento della presentazione della domanda nel settore in cui si è effettuato l'investimento;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
 - e) non avere protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
 - f) aver provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca o a Lucca Promos S.c.r.l.;
 - g) essere attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis;
 - h) il contributo richiesto non può essere inferiore a € 200,00.
4. I suddetti requisiti devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo.

Art. 2 **Manifestazioni ammesse al contributo**

1. Sono ammesse al contributo le Manifestazioni inserite nella Guida Mondiale Fiere edita dalla Pianeta s.r.l. – Torino.

Art. 3 **Misura del contributo e importo massimo annuo**

1. L'entità del contributo camerale è calcolata sulle fatture di spesa ammissibili al netto dell'IVA, nella misura del 30%.
2. Il massimale per ogni contributo è fissato nella misura di € 2.000,00, per le fiere che si svolgono nei Paesi dell'Unione Europea e la Svizzera e € 3.000,00 per quelle che si svolgono in tutti gli altri paesi.
3. Il contributo massimo annuo erogabile, ai fini del presente regolamento, ammonta ad € 15.000,00 per azienda.

Art. 4 **Limite di disponibilità finanziaria**

1. I contributi oggetto del presente regolamento sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi.

Art. 5
Modalità e termine di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in conformità al modulo di cui all'**Allegato A** del presente regolamento, può essere presentata:
 - a mano all'ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Lucca;
 - con lettera Raccomandata A/R all'indirizzo della sede principale (Camera di Commercio di Lucca - Corte della Campana, 10 – 55100 Lucca – Ufficio Promozione interna ed estera)
 - trasmessa da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC camerale camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it: i documenti allegati possono avere indifferentemente formato pdf, xml, txt.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, deve contenere le seguenti indicazioni: cognome, nome, codice fiscale del legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, sede sociale, telefono, fax, e-mail, partita Iva;
3. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 - a) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario camerale (**Allegato 1**);
 - b) fotocopia delle fatture o di altri documenti di spesa (**Allegato 2**), con dichiarazione di conformità agli originali rilasciata dal legale rappresentante e traduzione firmata dal legale rappresentante qualora le stesse siano in lingua diversa dall'inglese o dall'italiano, relativi ai seguenti costi:
 - I. noleggio spazio espositivo (requisito indispensabile); da produrre anche nel caso di collettive ICE, di Toscana Promozione o di altro ente pubblico;
 - II. progettazione ed allestimento dello stand;
 - III. spese di trasporto;
 - IV. spese di interpretariato in fiera;
 - V. inserzioni pubblicitarie sul catalogo degli espositori realizzato dall'Ente Fiera (**Allegato 3**);
 - VI. inserzioni pubblicitarie su riviste nazionali ed estere o su siti o portali on line di settore in cui si evidenzi la partecipazione alla fiera (**Allegato 3**);
 - VII. spese per la realizzazione di dépliant cartacei o su supporti informatici da presentare in fiera con l'indicazione dei dati relativi alla manifestazione stessa (**Allegato 3**);
 - VIII. spese di agenzie di organizzazione e intermediazione per la partecipazione alla fiera.
 - c) fotocopia conforme all'originale della pianta dello stand dalla quale risulti la presenza in fiera (**Allegato 4**);
4. Nel caso di presentazione dei giustificativi di spesa di cui ai punti b) V., b) VI., b) VII, vanno inoltre allegati (**Allegato 3**):
 - a) originale o fotocopia delle pagine del catalogo degli espositori;
 - b) originale o fotocopia della/e pagina/e pubblicitaria/e della rivista specializzata;
 - c) copia del dépliant cartaceo e del supporto informatico presentato in fiera.
5. Le fatture e i documenti di spesa di cui sopra devono riportare una chiara indicazione della manifestazione a cui si riferiscono.
6. Qualora le fatture siano espresse in valuta estera, il cambio viene conteggiato secondo i tassi di riferimento della Banca d'Italia, riferendolo alla data della fattura o della contabile di pagamento (qualora presentata).
7. Il richiedente si impegna inoltre a fornire tutti quegli elementi informativi, di valutazione e di documentazione che, in sede di istruttoria, si rendessero necessari per consentire le verifiche ritenute opportune.
8. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di chiusura della manifestazione.

TITOLO II **PROCEDIMENTO**

Art. 6 **Avvio del procedimento**

1. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
2. La Camera di Commercio comunica all'interessato la data di avvio del procedimento, specificando: l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale, ai sensi dell'art. 12 comma 1, deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria.

Art. 7 **Istruttoria della domanda**

1. Le domande sono esaminate dal funzionario responsabile del procedimento che verificherà il soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento e valuterà l'ammissibilità delle spese.

Art. 8 **Integrazione della domanda**

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la decadenza dalla domanda di contributo. Nel computo dei giorni non sono compresi i giorni festivi ed il sabato.
2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
3. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

Art. 9 **Conclusione del procedimento**

1. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.
2. Sia nel caso di accoglimento della domanda che di diniego della stessa, il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento, debitamente motivato, da parte del dirigente.
3. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato la conclusione dello stesso, citando gli estremi del provvedimento dirigenziale.

Art. 10
Regime <<de minimis>>

1. Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>>.
2. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare € 200.000,00, mentre per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada il limite è di € 100.000,00, nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell' aiuto e i due precedenti).
3. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1535/2007, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell' aiuto e i due precedenti), salvo il rispetto del limite cumulativo assegnato all'Italia e da questa alla Regione Toscana.
4. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 875/2007, ovvero operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 30.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso e i due precedenti), salvo il rispetto del limite cumulativo assegnato all'Italia.
5. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti.

Art. 11
Liquidazione

1. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti <<de minimis>>; pertanto il responsabile del procedimento chiede all'interessato una dichiarazione che attesti la posizione <<de minimis>> dell'impresa cui è stato concesso il contributo (**Allegato B**) da produrre entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo.
2. Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, per ogni impresa beneficiaria finale dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola <<de minimis>>, producendo entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta:
 - a) una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante del consorzio (**Allegato C**);
 - b) per ciascuna impresa consorziata, apposita dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (**Allegato B**).
3. Pervenuta la documentazione richiesta e verificatane la correttezza e completezza, il responsabile del procedimento ordina la liquidazione del contributo.
4. Nel caso in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il termine stabilito (30 giorni), la domanda di contributo decade automaticamente.
5. Qualora dalla dichiarazione di cui all'**Allegato B** risulti che l'impresa interessata abbia già ottenuto agevolazioni <<de minimis>> che sommate al contributo concesso ai sensi del presente regolamento superino i massimali previsti dal Regolamento 1998/2006 e dal Regolamento CE 1535/2007, il contributo concesso è revocato. Nel caso di un consorzio che trasferisca il beneficio alle aziende consorziate, la revoca interesserà la quota parte del contributo trasferita a quelle aziende che superano il suddetto massimale.
6. In ogni caso in cui l'azienda superi il massimale previsto dalla relativa normativa di riferimento, s'intende revocata l'intera somma concessa a titolo di contributo.

Art. 12
Controlli

1. L'ufficio, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000).

Art. 13
Ricorso

1. Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dall'avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 14
Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore per le domande presentate dopo 15 aprile 2011.